

DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE FEBBRAIO 2021 N. , RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

RELAZIONE

ART. 1 (Denominazione della classificazione del territorio nazionale in zone)

Al solo fine di conferire maggior chiarezza e leggibilità alle misure relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica, la disposizione inserisce all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il comma 16-*septies* che attribuisce, anche in via normativa, la denominazione ("Zona gialla", "Zona arancione", "Zona rossa" e "Zona bianca"), già utilizzata in concreto, a ciascuna delle zone i cui parametri sono già disciplinati ai commi 16-*quater* e 16-*quinqies* del medesimo articolo 1, caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.

In particolare, al sopra citato articolo 1, vengono definite:

- "Zona bianca", le Regioni di cui al comma 16-*sexies*, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinqies*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una medesima incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- "Zona rossa", le Regioni di cui ai commi 16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- "Zona gialla", in via residuale, le Regioni, nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.

ART. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il **comma 1** dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto (già vigente e attualmente operante fino al 25 febbraio 2021, in quanto previsto, da ultimo, nel decreto-legge n. 12 del 2021) dello spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Restano comunque ferme le ulteriori misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 ai fini del contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il **comma 2**, dispone fino alla medesima data del 27 marzo 2021, limiti di spostamento verso abitazioni private abitate: in particolare, è consentito lo spostamento verso una sola di tali abitazioni private, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Quanto all'ambito territoriale nel quale la disposizione dovrà essere applicata, lo stesso coincide con quello regionale, per le cosiddette «zone gialle» e con quello



comunale per le cosiddette «zone arancioni». Tale previsione non si applica nelle zone rosse, diversamente da quanto disposto nel decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, (che prevede la medesima misura fino al 5 marzo 2021), in quanto in tali territori detta previsione ha costituito una eccezione al divieto di spostamento all'interno dei medesimi territori, che non si ritiene di prorogare ulteriormente atteso il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Al **comma 3**, viene nuovamente previsto, nelle zone in cui la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, che per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti, sono altresì consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso comune purché ad una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Al **comma 4**, per motivi di coordinamento, è disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in quanto la nuova misura che si introduce (che esclude dal proprio ambito di applicazione le zone rosse al fine di evitare in dette zone misure ampliative della possibilità di spostamento) si sovrappone dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 5 marzo p.v., alla misura ivi prevista.

ART. 3 (Sanzioni)

La disposizione statuisce che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020.

